nibilità teniamolo in condizione tale che possa non subire le dure conseguenze della disponibilità continuando a percepire i due terzi dello stipendio. Intanto lo Stato si assume l'obbligo di pagare alla Cassa pensioni ferroviaria i contributi che sono dovuti, finchè non giunga l'anno in cui sia possibile che questo personale liquidi la pensione e allora il personale relativamente non vecchio che troverà probabilmente modo di occupare altri uffici, continuerà a percepire sul bilancio ferroviario due terzi dello stipendio finchè possa liquidare la pensione ».

Il concetto del ministro proponente era chiarissimo e il ministro del tesoro onorevole Carcano, nella stessa seduta, aggiungeva queste parole:

« A me, come ministro del tesoro, spetta il dovere di provare che la troppa prodigalità non esiste, ma c'è, è vero, un trattamento largo, equo ed umano ».

E continua per una mezza pagina a spiegare il concetto ispiratore di questo articolo di legge.

Ora il mio emendamento tende ad eliminare una evidente contradizione che esiste nell'articolo 60.

Basta leggere quell'articolo il quale dice così:

« Tale assegno però non potrà mai essere minore di due terzi dello stipendio attuale dell'esonerato, nè oltrepassare la misura della pensione che può competergli quando avrà diritto al collocamento a riposo ».

Ora, tra una cosa e l'altra, la contradizione è evidente, tanto che il mio emendamento, che proposi in seno alla Giunta del bilancio, appunto perchè questa e gli uffici del Ministero avessero modo di meglio considerarlo, che cosa diceva? L'onorevole Saporito, relatore, dichiarò che la contraddizione esisteva e fece due obbietti, ed in primo luogo che conveniva lasciar tempo alla legge di esplicarsi e di correggerla.

Ma il tempo è già decorso. Dal 1907 ad oggi sono passati tre anni; gli inconvenienti della contraddizione sono avvenuti; si sono già fatte diverse cause che stanno dinanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato, e si crede che la soccombenza spetterà allo Stato.

Il secondo obbietto era questo: ma tutti quelli che sono stati finora liquidati potranno insorgere, se riconosciamo questa contraddizione!

Si calmi l'onorevole Saporito! Non c'è pericolo: essi non potranno pretendere di più di quello che oramai è stato liquidato, perchè l'articolo 57 provvede appunto al caso in cui l'interessato non sia contento della liquidazione, e dà facoltà di ricorrere prima all'autorità competente entro dieci giorni da quello in cui è stato notificato il provvedimento di liquidazione, e poi alla IV sezione entro due mesi. Se dunque costoro non hanno ricorso finora, l'erario non può più temer nulla.

Del resto si possono aggiungere nell'emendamento queste parole: escludendo tutte le liquidazioni già fatte.

Queste mie brevi parole, credo, che abbiano lucidamente spiegato il mio emendamento e confido che l'onorevole ministro vorrà accettarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pacetti, il quale, insieme con gli onorevoli Ciappi, Leone e Chiaradia, propone di aggiungere, in fine del primo comma, le parole: « Le suddette disposizioni saranno applicate di preferenza agli agenti che ne presentassero apposita domanda ».

PACETTI. Dirò poche parole, nella fiducia che l'onorevole ministro voglia accettare questo piccolo emendamento, il quale non porterà alcun aggravio al bilancio dello Stato, nè a quello delle ferrovie.

Il mio emendamento ha per scopo di permettere agli agenti i quali si riconoscessero in numero esuberante al bisogno, di far domanda di esonero quando abbiano raggiunto quel limite di età e di servizio fissato negli articoli 59 e 60 della legge 7 luglio 1907.

Non credo che vi siano ragioni da poter opporre a questo emendamento.

Taluno ha voluto dire che l'emendamento stesso potrebbe consentire l'esodo dalle ferrovie dei migliori tra i funzionari. Ma questo non può avvenire, a meno che il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie o l'ufficio che sarà incaricato di accogliere queste domande, non disconoscano nell'applicazione il significato degli articoli 59 e 60 della legge 1907 e dell'articolo 9 che stiamo discutendo.

Se essi dimenticano l'origine di questi due articoli, è ancora possibile il timore che si affaccia; ma se non dimenticano questa origine, non si dà all'impiegato che abbia raggiunto certi limiti di età e di servizio ed il quale nell'ufficio in cui si trova possa essere esuberante al bisogno, non si dà che la facoltà di uscire sopra sua domanda, senza